

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (70)1503

Vol. 1970/0222

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(70) 1503 def.

Bruxelles, 23 dicembre 1970

PROGETTO DI DECISIONE (CEE) DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione del Consiglio del
5 maggio 1966 relativa alla definizione del
concetto di "prodotti originari" ed ai metodi
di cooperazione amministrativa per l'appli-
cazione della decisione del 25 febbraio 1964,
relativa all'associazione dei paesi e terri-
tori d'oltremare alla Comunità economica
europea

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

RELAZIONE

Durante la riunione del 16 dicembre 1970, il Comitato dei Rappresentanti Permanenti ha sancito l'accordo della Comunità su un progetto di decisione del Consiglio di Associazione CEE/SAMA relativo alle spedizioni postali (compreso i pacchi postali) e ha ritenuto necessario che regole analoghe siano adottate dal Consiglio delle Comunità europee nel quadro dell' Associazione dei PTOM.

Tale è l'oggetto del presente progetto di decisione.

Progetto
di
decisione del Consiglio
che modifica la decisione del Consiglio del 5 maggio 1966
relativa alla definizione del concetto di "prodotti originari"
ed ai metodi di cooperazione amministrativa
per l'applicazione della decisione del 25 febbraio 1964,
relativa all'associazione dei paesi e territori
d'oltremare alla Comunità economica europea.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 136,

vista la decisione del Consiglio del 25 febbraio 1964, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (1), in particolare le disposizioni dell'articolo 9,

visto il progetto della Commissione,

considerando che il Consiglio ha adottato il 5 maggio 1966 la decisione relativa al concetto di "prodotti originari" ed ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione della detta decisione (2), modificata con decisione del Consiglio del 14 dicembre 1966 (3),

considerando che la decisione del Consiglio del 29 settembre 1970 relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea prevede, all'articolo 9, che il concetto di "prodotti originari" ed i metodi di cooperazione amministrativa definiti in applicazione della decisione del Consiglio del 25 febbraio 1964 restano applicabili,

(1) G.U. n° 93 dell'11.6.1964

(2) G.U. n° 94 del 26.5.1966

(3) G.U. n° 236 del 23.12.1966

considerando che, per quanto riguarda le spedizioni postali (pacchi e colli postali), conviene ammettere, fino al 30 giugno 1971, la possibilità di rilasciare dei certificati di origine quali previsti nel regime anteriore alla decisione del Consiglio n° 66/303/CEE del 5 maggio 1966,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE

Articolo unico

I certificati di origine rilasciati in base alla raccomandazione della Commissione della Comunità Economica Europea del 10 dicembre 1958, relativa all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 133 del Trattato, continueranno ad essere validi per quanto riguarda le spedizioni postali (pacchi e colli postali), purché siano rilasciati entro e non oltre il 30 giugno 1971 e siano presentati alle autorità doganali degli Stati membri o dei paesi e territori importatori entro e non oltre il 30 ottobre 1971

Gli Stati membri sono destinatari. della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio,

Il Presidente